IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. IV - Aprile 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P.** Allocuzione Concistoriale del 30 marzo 1925, p. 122. - **S. C. del S. Officio.** Monito circa la Bibbia del Luzzi e Comunicato circa il sac. E. Boccardo, p. 97. - **S. C. Concistoriale.** I. Circolare su la dimora in Roma di sacerdoti forestieri, p. 97. II. Decreto per le prossime Canonizzazioni, p. 100. - **S. C. dei Riti.** Dubbio circa la Messa conventuale, p. 101. — **QUESTIONI.** Circa l'applicazione del Codice agli orientali, p. 101. — **QUESITI MINORI** (6-7), p. 106. — **BREVI RISPOSTE,** (34-40) p. 106. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** I provvedimenti economici pel Clero, p. 107. - Massimario circa le congrue, etc. (*Continuazione*), p. 109. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, p. 122. - I nuovi Cardinali, p. 125. - Nuovi Vescovi, p. 126. - Nomine pontificie, p. 128.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Officio (1).

Circa la versione della Bibbia di G. Luzzi (ediz. Sansoni, Firenze). [*A. A. S.*, XVII, 137].

Monito. — La Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio, a cui spetta la tutela della fede, crede necessario richiamare l'attenzione dei fedeli sopra il disposto del canone 1399, n. 1, del Codice di diritto canonico, secondo il quale le versioni, in qualunque lingua, della Sacra Scrittura, fatte o edite dagli acattolici, sono proibite *ipso iure*. Sotto tale sanzione pertanto cadono certamente le versioni italiane della Bibbia di Giovanni Luzzi, pastore valdese, che si vanno disseminando anche tra i cattolici; le quali, oltre che infette dei soliti pregiudizi protestantici e razionalistici, tendono evidentemente ad insinuare la massima ereticale che le diverse comunioni cristiane, benchè separate tra loro e dalla Sede Apostolica Romana, devono considerarsi di pari diritto come altrettanti rami dell'unica vera Chiesa di N. S. Gesù Cristo.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I.

A tutti gli Ordinari d'Italia, circa la permanenza dei loro sacerdoti in Roma.

Circolare. — In questi ultimi tempi si è infiltrata anche nel clero una certa tendenza, deplorata in generale nella società, di disertare

(1) La medesima pubblica ivi pure il seguente *Comunicato*: « Si rende noto che il sac. Emilio Boccardo, dell'archidiocesi di Genova (già religioso nell'Ordine dei Minori sotto il nome di P. Anacleto), secondo il disposto del can. 985, n. 7, ha contratta la irregolarità *ex delicto*, ed è, conseguentemente, sospeso dall'esercizio del sacro ministero ». Il canone citato riguarda l'esercizio abusivo di ordine sacro.

le campagne per accorrere alle città; e ciò si verifica in particolare per Roma, dove si vedono affluire sacerdoti da ogni parte d'Italia, non tutti però suffragati da giusti e legittimi motivi.

Or se si considera che il clero è una milizia ordinata per il servizio divino e per il bene delle anime; e che ogni sacerdote, secondo la esplicita dichiarazione del Concilio di Trento, Sess. XXIII, cap. 16, è promosso per la necessità ed evidente utilità del luogo pel quale è assunto; e quindi deve essere soggetto al proprio Vescovo al quale nella sacra ordinazione ha promesso solennemente riverenza ed obbedienza; ne consegue che l'allontanarsi dalla propria diocesi per risiedere a Roma, se non è fatto coi debiti permessi, e poggiato su giusti motivi canonici, è affatto irregolare e non scevro da colpa.

Si aggiunga che l'accumularsi a Roma di sacerdoti in questa indebita forma, oltre agli altri inconvenienti, porta sempre con sè la dannosa conseguenza di privare le diocesi d'Italia di clero, con danno e lagnanze dei fedeli, i quali si dolgono dell'insufficiente numero di sacerdoti, e delle loro parrocchie sprovviste di pastori.

Finalmente i sacerdoti, venuti per queste vie irregolari a Roma, non mancano mai di far pressione e d'interporre persone anche autorevoli per ottenere uffici, benefici e pensioni con disturbo dell'autorità superiore, e non sempre senza qualche detrimento altrui e del bene della Chiesa.

Tutto considerato, questa Sacra Congregazione, d'ordine del S. Padre, ha stabilito quanto segue:

1° - Raccomanda a tutti i Rev.mi Ordinari di valersi del diritto che hanno di ritenere in diocesi i propri sacerdoti, finchè gravi e canoniche ragioni non esigano altrimenti.

2° - Come non possono gli Ordinari concedere commendatizie lettere ai propri sacerdoti per l'America e per le isole Filippine, se non osservate le regole stabilite dal decreto *Magni semper*; così parimenti per l'avvenire gli Ordinari d'Italia non potranno rilasciare ai sacerdoti loro sudditi commendatizie per Roma *ad beneplacitum* o *ad longum tempus*, vale a dire oltre un mese, se non abbiano prima scritto al Cardinal Vicario dicendogli la ragione per cui il sacerdote vuol venire a Roma, la sua età e le sue qualità; e non ne abbia ottenuto in iscritto il consenso. Nel quale caso il detto sacerdote dovrà attenersi strettamente ai termini della concessione fattagli dal Card. Vicario.

3° - Le commendatizie *ad celebrandum* generiche, cioè senza determinazione di luogo od altro, che talora gli Ordinari concedono ai sacerdoti per qualche viaggio od altra giusta ragione, non saranno valide per Roma se non per un mese, dopo il quale il detto sacerdote rimarrà sospeso *a divinis*, eccetto il caso di sopravvenuta malattia od imprevista necessità provata e riconosciuta dal Vicariato.

Laonde in dette commendatizie generiche si noterà che non sono valide per Roma, se non pei giorni suddetti di precaria dimora.

4° La celebrazione in Roma è regolata dalla *Notificazione* dell'E.mo Card. Vicario, in data 17 dicembre 1924 (1).

Roma, dalla S. Congregazione Concistoriale, 7 marzo 1925.

L. ✠ S.

† G. Card. De Lai, Vescovo di Sabina,

Segretario.

(1) Eccone il testo: « Più volte i nostri Antecessori emanarono disposizioni relativamente all'ammissione dei Sacerdoti alla celebrazione della S. Messa nelle Chiese ed Oratori di questa Alma Città. L'esperienza ha dimostrato quanto tali disposizioni fossero necessarie al mantenimento della disciplina e al decoro del carattere sacerdotale e Noi riteniamo doveroso insistere perchè le medesime vengano mantenute nel loro pieno vigore e ne sia inculcata l'osservanza.

« In nome pertanto e con l'autorità del S. Padre, *derogando anche*, se fosse necessario, *alle generali canoniche disposizioni in proposito*, ordiniamo quanto segue:

« I. Da tutti i sacerdoti romani o domiciliati in Roma deve esigersi il documento in iscritto della facoltà di celebrare da Noi loro accordata e debitamente rinnovata alla rispettiva scadenza.

« II. I sacerdoti forastieri, benchè conosciuti dai Rettori o Sagrestani delle Chiese, non potranno ammettersi a celebrare se non esibiscano la licenza scritta del Vicariato. Si potrà solo permettere ai medesimi di celebrare subito dopo il loro arrivo e per quei giorni, in cui, essendo chiusi gli uffici del Vicariato, non sia loro possibile munirsi del relativo permesso, purchè presentino le lettere autentiche e tuttora valide del proprio Ordinario: in questo caso il Rettore della Chiesa dovrà apporre sulle lettere stesse l'attestato della seguita celebrazione con il timbro della Chiesa.

« III. I Sacerdoti forastieri che non siano muniti delle lettere autentiche del proprio Ordinario non potranno in alcun modo essere ammessi a celebrare.

« IV. Non si permetterà la celebrazione dei Divini Misteri a quei Sacerdoti, i quali si presentassero senza il conveniente abito ecclesiastico o senza la tonsura.

« V. Le stesse disposizioni dovranno osservarsi da tutti coloro che godono del privilegio dell'oratorio privato, sia per la scelta del Cappellano, sia per ammettere altri Sacerdoti alla celebrazione.

« VI. Nelle Chiese e Cappelle di Comunità femminili la Suora incaricata della Sagrestia ritirerà dai Sacerdoti che domandassero di celebrare la relativa licenza per farla esaminare dal Rettore della Chiesa o dal Cappellano ordinario della Comunità stessa, il quale non potrà essere nominato senza il nostro esplicito consenso.

« VII. In tutte le Sagrestie delle Chiese, Oratori pubblici e Cappelle di Comunità si terrà un libro nel quale giorno per giorno verranno notati i nomi dei Sacerdoti celebranti, sia ordinariamente che straordinariamente. Da questo libro dovranno ogni mese compilarsi le note da trasmettere al Vicariato. I Rettori che scientemente omettessero in detta nota il nome anche di un solo Sacerdote celebrante o il numero delle volte in cui ha celebrato incorreranno *ipso facto* la sospensione *a Divinis*.

« VIII. Tanto del libro dei Sacerdoti celebranti quanto dei registri delle Messe dovrà farsi immediata presentazione all'Officiale del Vicariato, che da noi autorizzato, ne facesse richiesta.

« IX. A chiunque contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà inflitta una

II.

Si invitano i Vescovi a venire a Roma pel Concistoro semipubblico del 22 prossimo, su le canonizzazioni, dispensandosi dalla prossima visita « ad Limina » quelli che interverranno. [*A. A. S.*, XVII, 138] (1).

Decreto. — Omnibus feliciter expletis, quae, iuxta sacros canones, praemitti praescripta sunt, ut beati Servi Dei Ioannes Baptista Maria Vianney, Petrus Canisius, Ioannes Eudes, Maria Magdalena Postel, Magdalena Sophia Barat, Theresia ab Infante Iesu, in Sanctorum albo recenseantur; Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XI die XXII p. f. Consistorium fieri decrevit, in quo sententiam Episcoporum in re tanti momenti exquirat, antequam ad solemnem Canonizationem procedat. Et ad hunc finem praescribit ut omnes Antistites, qui sunt intra centesimum ab Urbe lapidem, si possint, Romam tempestive petant, praefato Consistorio intersint, votum suum edituri, et solemni eidem Canonizationi adsistant. Remotiores vero de hac tam iucunda et extraordinaria solemnitate certiores reddit, laetus quidem si non desint et alii qui valeant romanum iter suscipere et tantae festivitati interesse. Ne autem frequentibus ad Urbem itineribus nimium graventur Episcopi, Sanctitas Sua benigne indulget ut, qui hac occasione Romam advenerint et memoratis solemniis interfuerint, eximantur ab obligatione visitandi sacra Limina prima proxima vice.

Datum Romae, ex aedibus Secretariae sacrae Congregationis Consistorialis, die 30 martii 1925.

✠ C. Card. De Lai, Ep. Sabinen., *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Fr. Raphaël C., Archiep. Thessalonicen., *Adsessor.*

multa di L. 25 e, in caso di ripetuta mancanza, altre pene a nostro arbitrio, non esclusa la sospensione *a Divinis*, qualora trattisi di Sacerdoti.

« X. Tutte le precedenti disposizioni, per espressa volontà del Santo Padre, valgono anche per i Rettori delle Chiese dei Regolari o per qualsiasi altra ragione esenti (can. 804, § 3).

« XI. La presente notificazione dovrà tenersi affissa in luogo visibile nelle Sagrestie, perchè nessuno possa allegarne ignoranza ».

(1) Monsig. Prefetto delle Cerimonie Apostoliche invita i Vescovi che interverranno, a notificare a lui (piazza Capranica 98, Roma (20) questa loro volontà, affinchè possa loro inviare in tempo le istruzioni relative e i compendi delle *Vite* e *Cause* di detti Beati.

Sacra Congregazione dei Riti.

Circa la Messa Conventuale. [*A. A. S.*, XVII, 159].

Dubbio. — A Sacra Rituum Congregatione, pro opportuna declaratione, postulatum est: « Utrum in Ecclesiis, etiam Religiosorum, in « quibus est obligatio Chori, et una tantum Missa conventualis cele- « bratur, quoties simul occurrant aliqua ex Feriis Missam propriam « habentibus vel Vigilia, atque Festum duplex maius vel minus aut « semiduplex, ipsa Missa debeat dici de Feria vel Vigilia, an potius de « Festo occurrenti? ».

Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositae quaestioni respondendum censuit: « *Affirmative* ad « primam partem, *negative* ad secundam; iuxta novas Missalis Romani « rubricas, tit. I, n. 4 » (1).

Atque ita rescripsit, declaravit ac decrevit, quacumque consuetudine non obstante. Die 28 februarii 1925.

✠ A. Card. Vico, Ep. Portuen., Praefectus.

L. ✠ S.

Alexander Verde S. R. C., *Secretarius.*

QUESTIONI

Circa il valore del Codice di diritto canonico per gli orientali.

Il Codice di diritto canonico comincia con questo solenne canone « Sebbene « nel Codice di diritto canonico sia spesso riflessa anche la disciplina orien- « tale, pure esso non riguarda che la sola Chiesa latina, e non obbliga l'orien- « tale, se non ove si tratta di argomenti, che, di loro stessa natura, toccano « anche l'orientale ». Per quanto solenne, il senso di tale canone è tutt'altro che chiaro, e lo si vede specialmente nella pratica. Si dichiara che il Codice spesso riflette o riferisce la disciplina pure orientale: ma in realtà la disciplina del Codice, se la si dovesse tutta applicare agli orientali, indurrebbe nella loro disciplina a gravissime mutazioni: spessissimo la disciplina del

(1) Ecco infatti il testo della Rubrica: « In Ecclesiis autem in quibus una tantum habeatur Missa conventualis, quoties occurrat aliqua ex Feriis vel Vigiliis nn. 1 et 2 recensitis, ...in duplicibus I et II classis et per Octavas privilegiatas II Ordinis, dicitur de Officio diei cum commemoratione Feriae (et, extra duplicia primae classis, Vigiliae). *In duplicibus vero maioribus vel minoribus et in semiduplicibus, eadem Missa dicitur de Feria aut Vigilia* cum commemoratione Officii diei ».

Codice è in diametrale opposizione con quella che finora vigeva e vige tuttora nella Chiesa orientale. Nè basta, o almeno non si intende bene, dire che esso non obbliga l'Orientale se non in quelle cose che *di loro stessa natura* toccano anche la Orientale. Si intenderebbe bene se questo si restringesse ai punti dogmatici, in tutte quelle cose cioè in cui l'unità della Chiesa richiede assoluta concordia; ma allora l'efficacia del Codice per gli orientali sarebbe nulla del tutto: poichè questa assoluta conformità nelle cose in cui è in giuoco l'unità della Chiesa, esisteva certamente anche prima del Codice. Se poi si vuole intendere di tutte le cose ove il Codice tratta di diversità di *riti*, l'estensione sarebbe pure troppo ampia, e in moltissimi punti l'attuale disciplina della Chiesa orientale (intendo, per attuale, a prescindere dal Codice) verrebbe radicalmente mutata. Prendiamo l'esempio dal canone che ha dato occasione alla presente questione: è l'866 che dice: « § 1. A tutti i fedeli *di qualsiasi rito* si concede di poter ricevere, per loro devozione, il sacramento dell'Eucaristia *in qualsiasi rito* sia confezionato. § 2. Debbono però esortarsi a soddisfare al precetto della comunione pasquale ciascuno nel *suo proprio rito*. § 3. Il santo viatico deve riceversi dai moribondi nel *proprio lor rito*: ma in caso di necessità, sia lecito riceverlo *in qualsiasi rito* ». — Il § 1 e il § 3 di questo canone, applicato anche agli Orientali, non dicono nulla di nuovo: è proprio il caso di dire col can. 1: « Si riflette qui la disciplina anche della Chiesa orientale »; ma il § 2, applicato a loro, induce un gravissimo cambiamento del loro diritto anteriore, confermato anche assai recentemente nella costituzione pontificia *Tradita ab antiquis* di Pio X che al § 4 stabiliva tassativamente: « I fedeli *non* soddisfano al precetto pasquale che comunicando nel proprio lor rito ». Poichè il Codice riguarda esplicitamente la Chiesa latina e abroga, per essa, le disposizioni contrarie (can. 6, 10) è chiaro che pei fedeli della Chiesa latina è tolto l'*obbligo* di fare la Comunione pasquale nel proprio rito (in azymis), e non ne resta che una semplice esortazione, la cui inosservanza non indurrebbe neppure peccato veniale, come insegnano tutti i canonisti (Cappello, *de sacram.*, I, p. 389). Ma pei fedeli di rito orientale deve dirsi lo stesso? Abroga anche per essi con la *Tradita ab antiquis*, nel punto in questione, tutte le disposizioni del loro diritto, che tenevano fermissimo l'obbligo di far la Comunione pasquale nel loro rito, obbligo ribadito da tutti i loro sinodi, antichi e recenti, per gravi ragioni storiche e locali?

La questione è stata posta non solo in teoria, ma nell'effetto pratico, e già risoluta dall'autorità competente in senso *negativo*. È proprio questa risoluzione che ci dà una luce inattesa per bene intendere questo canone fondamentale, ch'è il primo del Codice.

In data 31 ottobre 1922 la Sacra Congregazione per la Chiesa orientale scriveva a Monsignor Delegato Apostolico d'Egitto in questo senso: « Illu« strissimo e Reverendissimo Signore, — In risposta alla Sua lettera del « 25 febbraio scorso, in cui la S. V. esponeva alcuni dubbi relativamente alla « libertà (almeno quanto agli Orientali) di ricevere la Comunione Pasquale « in qualsiasi rito e in qualsiasi chiesa, Le ricordo, per Sua norma, che il Co« dice di diritto canonico non obbliga gli Orientali, che continuano a reggersi « su la base delle leggi e delle consuetudini proprie, date o concesse in diversi « tempi agli Orientali dalla S. Sede. Vossignoria ben sa che le stesse dispo-

« sizioni delle leggi generali non sono applicabili agli Orientali se non quando « vi sono espressamente nominati. Non si comprende pertanto qui il rumore « suscitato dalle misure prese dal Vescovo armeno, tanto più che esse sono con- « formi alle regole stabilite nella Costituzione apostolica *Tradita ab antiquis*, « che è tuttora in vigore, *non essendo mai stata revocata.* — Per l'E.mo Card. « Segretario, firm. Isaia Papadopoulos, *Assessore* ».

Ancor più esplicita è la risposta data in proposito nella nota del medesimo Mons. Assessore al sullodato Delegato Apostolico, in cui si comunicavano varie risoluzioni prese nella plenaria del 14 aprile 1924 relativamente a alcuni postulati della Conferenza Episcopale, tenuta al Cairo nel 28 maggio 1923. Eccone il tenore: « *Circa la questione della Comunione pasquale*, la « S. C. non crede dover aggiungere altro, atteso che troppo esplicita è l'ultima « dichiarazione fatta il 31 ottobre 1922: ivi è stato affermato e dichiarato che « le regole stabilite nella Costituzione apostolica *Tradita ab antiquis* sono « tuttora in vigore, *non essendo mai state revocate.* Nella medesima lettera si « diceva chiaramente, sempre a proposito della Comunione pasquale, che il Co- « dice di diritto canonico non obbliga la Chiesa orientale, che continua a go- « vernarsi secondo le sue proprie consuetudini e le leggi date in diversi tempi « dalla S. Sede agli Orientali. Pertanto ai due quesiti proposti dagli Ecc.mi « Prelati nella sezione I, punto 1, che sono:

1° Si può insegnare impunemente che i fedeli dei riti orientali peccano « mortalmente e non soddisfano affatto al precetto della Comunione pasquale, « comunicandosi in rito latino?

2° Non converrebbe piuttosto, avuto riguardo alle attuali condizioni « di tutti i cattolici d'Egitto, d'impegnare i fedeli orientali con ogni sforzo « paterno, a seguire la pratica indicata, in conformità del can. 866 citato? « la Sacra Congregazione ha risposto come segue:

« Ad primum: *Affirmative*;

« Ad secundum: *Provisum in primo* ».

Oltre tale questione la medesima nota comunicava la risoluzione di altri quesiti, tra i quali il più interessante pel nostro tema, riguarda l'applicazione agli Orientali dei can. 849 e 881, circa la Confessione e la Comunione privata a domicilio. Anch'essa viene negata nel modo più esplicito. Riferiamo il tenore della risposta:

« Passando in seguito all'esame della seconda parte degli Atti della Con- « ferenza episcopale, in quel che concerne la Confessione e la Comunione dei « fedeli a domicilio, la Sacra Congregazione fa osservare che non si può adot- « tare il nuovo criterio stabilito dal Codice latino, che non obbliga affatto la « Chiesa orientale. I Prelati Orientali possono senza alcun dubbio nel terri- « torio di lor propria giurisdizione, regolare e disciplinare il ricevimento a « domicilio dei Sacramenti, di lor propria autorità, poichè i privilegi concessi « dai canoni del Codice latino circa la Comunione privata a domicilio, non « hanno vigore per gli Orientali, *nel territorio orientale.* Occorre dunque ai « missionari latini il permesso dell'Ordinario o del parroco, per recare la « Comunione anche se privata e di devozione, a domicilio.

« Quanto alla *Confessione* dei sudditi di un altro rito, fuori delle chiese « e dei luoghi ove il confessore ha giurisdizione esclusiva o cumulativa, è

« certo necessaria la giurisdizione *delegata dall'Ordinario del penitente*. Se « alcuni vescovi, riuniti in conferenza, hanno voluto conceder senz'altro tale « giurisdizione a qualsiasi confessore approvato da qualsiasi Ordinario entro « il territorio d'Egitto, si sono serviti del loro diritto. Ma non è meno incon- « testabile che del loro diritto si son serviti gli Ordinari che hanno riservata « a sè l'approvazione, *caso per caso* ».

Da queste importanti risoluzioni dell'autorità competente ci sembra derivi molta luce per interpretare l'ambigua locuzione del can. 1: « neque Orientalem obligat, nisi de iis agatur, quae *ex ipsa natura sua*, etiam Orientalem afficiunt », locuzione che a più d'uno è sembrata affatto tautologica. Nel diritto anteriore al Codice, a cominciare dalla *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV, fino alle risoluzioni date circa il *Ne temere*, la estensione delle norme generali di legge agli Orientali era governata da una massima assai più precisa e chiara, che la S. Congregazione qui ricorda a più riprese: « Non si intendono obbligati o favoriti gli Orientali se non quando sono *esplicitamente nominati* ». In paragone a questa massima la norma stabilita dal Codice, è dessa estensiva o restrittiva? Se si intende come estensiva, allora bisognerà dire che non solo in tutti i luoghi ove sono nominati, ma anche altrove, ove *ex ipsa natura rei* (?) convenga obbligarli o favorirli, restano obbligati o favoriti dalle nuove norme. Ma, in tal caso, chi ci spiega il significato di quel « *ex natura rei* », messo così illimitatamente? Si dirà essere *ex ipsa natura rei*, quando il Codice semplicemente nomina la diversità dei riti cattolici? In tal caso, come abbiam visto, si avrebbero gravi mutazioni nella disciplina orientale; mutazioni che la Congregazione competente non ammette, e anzi esclude esplicitamente; la quale esclusione sembra più che legittima anche per un dato di fatto assai eloquente: *consta cioè che nella preparazione del Codice non furono consultati nè interpellati se non gli Ordinarii di rito latino*. Non è chi non sappia come sia alieno dal senso e dall'uso della Chiesa indurre mutamenti disciplinari senza neppure sentire gli interessati: e la storia dei preparativi del Codice, anche in quanto è pubblicamente nota, non dimostra certo che si sia fatta eccezione nel caso presente.

Rimane, dunque, che la norma del can. 1 sia anche più restrittiva di quella precedentemente usata e dica cioè che anche in quei luoghi ove gli Orientali sono *espressamente nominati*, non si intendano *obbligati* se non in quanto la natura della disposizione involge un obbligo, per parte loro. E così la norma appare non solo chiara, ma pienamente legittima e giustificata. Infatti, basta dare, anche con l'aiuto dell'indice, s. v. *Orientales*, uno sguardo ai canoni ove si nominano gli Orientali, per vedere che in essi non si fa alcuna innovazione nella *loro* disciplina, ma si stabiliscono norme, per lo più per i latini, onde salvaguardarla, o meglio, onde coordinare la disciplina latina alla orientale, nei punti ove due soggetti dei diversi riti vengono fra loro in relazione giuridica. Così p. es. nel can. 542, n. 2 è vietato (*sub illiceitate tantum*) ai Superiori di religioni di rito latino ammettere sudditi orientali senza il permesso della S. Sede; nel can. 622 si vieta agli Ordinari di conceder licenza a orientali di qualsiasi ordine e dignità, di questuare nelle loro diocesi, e viceversa di mandar loro sudditi a questuare in Oriente, richiedendosi in entrambi i casi autentico e recente rescritto della S. Sede; nel can. 782 si

vieta ai sacerdoti orientali di conferirla ai sudditi latini; pel can. 804 un sacerdote di rito orientale può ammettersi a celebrare dai rettori di chiese latine solo se presenta l'autorizzazione fattagli dalla S. Sede; nel can. 881, § 1, si permette ai sacerdoti latini, anche secolari, assolvere anche i fedeli di rito orientale che si presentino loro; nei can. 955 e 1004 si vieta ai vescovi di rito latino di ordinare un suddito di rito orientale senza indulto apostolico; e finalmente si obbligano anche i sudditi orientali alle prescrizioni circa la forma del matrimonio quando la comparte sia cattolica. In tutte queste disposizioni, ove si nominano gli Orientali esplicitamente, non si contiene alcuna innovazione della loro disciplina, che invece vi si riflette qual'è; sicchè l'intento del legislatore non è altro che di coordinare ad essa la condotta dei sudditi di rito latino. Non *tutte* queste disposizioni contengono un rispettivo *obbligo* da parte dei sudditi orientali; ma quelle che non potrebbero adempirsi senza un tale obbligo da parte loro (ecco l'*ex natura rei*), li richiamano certamente all'osservanza della loro disciplina: *in tal senso*, in quei punti (e non solo in quegli altri che avendo relazione a dogmi di fede e di morale esigono necessaria unità) il Codice « obbliga anche gli Orientali ».

Pertanto assai bene risolveva la S. Congregazione nelle citate disposizioni, che gli Orientali non hanno senz'altro a avvalersi delle facilitazioni concesse ai *latini* riguardo alla comunione dei riti, potendo benissimo quei canoni, ove manca l'espressa menzione degli orientali, (e questa ne è forse la ragione) trovare applicazione unilaterale nella chiesa latina, senza alcuna partecipazione o prestazione da parte degli Orientali. Però in questo riguardo occorre fare una importante distinzione, che ci viene bene posta sott'occhio da quanto dispone la S. Congregazione circa i can. 849 e 881 affermando che « i privilegi concessi da quei canoni non hanno vigore per gli Orientali, *nel territorio orientale* »: bisogna cioè distinguere tra gli Orientali *in Oriente*, ossia entro i limiti dei loro patriarcati legittimamente costituiti, e gli Orientali, *fuori di Oriente*, che rientrano sotto la giurisdizione latina locale, anche se hanno chiese di proprio loro rito, come p. es. i greci a Livorno. Appunto perchè tali chiese sono soggette alla giurisdizione latina, gli Orientali si trovano qui *fuori del loro territorio* e possono usufruire anche delle facoltà del Codice latino; così p. es. potranno anche i greci di Livorno soddisfare *in azymis* al precetto pasquale comunicando in qualsiasi chiesa latina: debbono soltanto *esortarsi* a comunicarsi nel loro rito, secondo il § 2 del can. 866. In tal senso pure ottimamente si concilia il can. 881 che permette ai sacerdoti di rito latino anche secolari ascoltare e assolvere i penitenti — *cuiusque ritus orientalis* — con la proibizione rinnovata alla S. Congregazione di confessare i fedeli di rito orientale senza giurisdizione ricevuta dal *loro* Ordinario orientale. Quella facoltà riguarda, com'è chiaro, le diocesi latine, ove il confessore riceve la giurisdizione dal *suo* Ordinario nella quale rientra anche l'orientale fuori del territorio orientale; quella proibizione invece vige pel territorio orientale, in cui il confessore latino, nella più ampia ipotesi, non può assolvere, *extra periculum mortis*, (cfr. c. 882) che i *suoi* sudditi (c. 881, § 2).

QUESITI MINORI

6. - Nel Capitolo di X vige l'uso, quando si ha da celebrare un anniversario, di cantarlo dopo Prima: se ve ne sono due, il secondo si rimette dopo il coro: se poi occorre un funerale (accompagnamento e Messa) si fa prima o dopo l'ufficio corale. Ma qualche canonico non approva e vorrebbe che i due anniversari si facessero entrambi dopo Prima, e dice che anche pel funerale si può interrompere l'ufficio corale, facendolo dopo Prima. Che ne dice il *Monitore?*

R. Se l'anniversario è di obbligazione capitolare, e se il funerale è capitolare dovrebbe, a parer nostro, seguirsi la seconda proposta intercalandoli nell' ufficiatura, dopo Prima. Per gli altri anniversari e funerali si starà all' uso di anticiparli o posticiparli all' ufficiatura; ma a noi sembra che, qualora venga richiesta l'assistenza del Capitolo, sia meglio interpolar sempre ore canoniche, *ad mentem rubricarum*; cioè, che si faccia *post Laudes*, specialmente se si dice il mattutino *pro defunctis*; se no, sta bene anche *post Nonam.*

7. - Come dispone il can. 1251, quanto alla qualità e quantità dei cibi da prendersi *mane et vespere*, deve osservarsi la « consuetudine dei luoghi ». I pellegrini, p. es., che vengono a Roma per l'Anno Santo, debbono stare alla consuetudine romana, che vieta, p. es., i latticini a colazione e a cena nei giorni di digiuno, o possono osservare le consuetudini dei *loro* luoghi di origine, che li permette?

R. A norma del can. 14, § 2, sembrerebbe doversi rispondere che i pellegrini non sono tenuti alla consuetudine romana; deve invece ritenersi che nel can. 1251, § 1, la prescrizione « servata... probata *locorum* consuetudine » obblighi — salva s'intende la buona fede — a seguire la consuetudine del luogo ove ciascuno si trova. Ecco in proposito quanto ha scritto la S. C. del Concilio in data 15 novembre 1924 al Presidente del Comitato centrale in Roma: « Nell'udienza del 4 corr. mese, fu riferita al S. Padre la domanda della « S. V. R.ma relativa alla dispensa dal digiuno e dall'astinenza per i pelle- « grini che verranno a Roma nell'occasione dell'Anno Santo. Sua Santità si è « degnata concedere la dispensa dalle dette leggi *durante itinere*. Quanto poi « a *permettere* che i pellegrini, in Roma, in quanto a cibi e digiuni possano « ugualmente seguire gli usi e le consuetudini dei rispettivi loro paesi, la « stessa Santità Sua ha dichiarato che è disposta a concedere tale *indulto* « qualora i singoli direttori dei pellegrinaggi ne facciano domanda scritta ». Dunque, senza indulto, nell'applicazione del can. 1251, §1, si deve seguire, se la si conosce, l'usanza dei luoghi ove si prendono i pasti.

BREVI RISPOSTE

34. - Nel testo del *Caerem. Episcop.*, I, c. 25, n. 8 « *Cum non habetur sermo*, in « fine Missae Pontificalis, statim post solemnem benedictionem indulgentia publicatur « per Presbyterum assistentem, si Episcopus celebret, vel, eo non celebrante, *per ipsum- « met Praelatum* vel canonicum celebrantem praesente Episcopo », sembra evidente, a

chi attentamente consideri, che *ipsummet Praelatum* non si riferisce al Prete assistente, nè al Vescovo, ma a qualsiasi *altro* Prelato o canonico che celebri.

35. - Quando il Vescovo in cappa magna assista alla Messa celebrata da altro Prelato o canonico, *e tenga* (il Vescovo) *omilia* o sermone dopo il Vangelo, la pubblicazione della indulgenza dopo il sermone stesso spetta al Prete assistente, giusta il n. 2 del *Caerem*, l. c.

36. - Allorchè i Religiosi sono invitati ad associazioni funebri, per diritto comune, cioè all'infuori di statuti o privilegi particolari e di legittime consuetudini, sono tenuti ad andare a prendere il parroco alla propria parrocchia (S. R. C., n. 1191) o il Capitolo cattedrale, se interviene (S. R. C., n. 1413, 1-3), e con essi recarsi alla casa del defunto. Non possono alzare la croce della comunità religiosa, dovendo la croce essere unica, cioè della chiesa funerante, o della cattedrale se interviene il Capitolo.

37. - Il senso delle parole del can. 1233, § 1: *clerici tamen ipsi ecclesiae addicti a familia vel heredibus prae aliis omnibus invitari debent* è, a nostro parere, questo: che se vi sono chierici disponibili addetti alla chiesa, non si possono chiamare i Regolari *soli*, per l'accompagno funebre, dalla famiglia, e tanto meno dal parroco.

Il mancato invito dei chierici addetti alla chiesa e disponibili, da parte della famiglia del defunto, qualora l'esclusione non avvenga per giusta e grave causa approvata dall'Ordinario (parole del can. 1233, § 1), è di per sè causa sufficiente pel Parroco di negare la croce parrocchiale ai Regolari invitati; in tal caso non è lecito ai Regolari accompagnare il defunto al cimitero inalberando il proprio loro vessillo. Ma si comprende la necessità di evitare tali estremi scandalosi e di procedere con carità e dignità, che può ben salvarsi, in concreto, pur cedendo, con riserve o proteste.

38. - Gli statuti che concedono ai capitolari obbligati a coro quotidiano di assentarsi due giorni ogni mese senza perdere le distribuzioni, debbono così interpretarsi che questi due giorni al mese vadano compresi nelle vacanze dei tre mesi, che possono essere anche presi interpolati: in fatti il can. 418, § 1, riprova ogni consuetudine, anche statutaria (se su questo punto non sia intervenuta *in forma specifica* approvazione pontificia) di protrarre le vacanze oltre i tre mesi.

39. - Sebbene non contemplata esplicitamente nei can. 420 e 421 crediamo possa conservarsi la disposizione statutaria che considera come presente il capitolare « cui « fosse morto *in casa* qualche stretto parente, come il padre, la madre, fratello, sorella « o nipote per quel giorno che si fanno al defunto i funerali e per i due susseguenti ». Anche lo stato d'animo e le convenienze sociali possono costituire un fisico impedimento (c. 420, 5°) all'intervenire in coro, come proibiscono quasi ogni altra uscita di casa in tali luttuose circostanze.

40. - La consuetudine che concede l'uso dell'anello — s'intende *extra Missam* (c. 811, § 2) *et ecclesiastica functiones* (c. 1378) — a chi non è nè Prelato, nè dottore, o non fruisce di apposito indulto apostolico è contraria al Codice (136, § 2) e va quindi trattata a norma del can. 5.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

I provvedimenti economici per il Clero. — La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il seguente Regio Decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364, relativo ai provvedimenti economici a favore del Clero.

Art. 1. A decorrere dal 1° aprile 1925 e fino al 30 giugno 1928 sono elevati:

«) l'assegno supplementare ai parroci del Regno nella misura neces-

saria per portare la congrua, compresi i proventi casuali, a lire 3500, al netto delle imposte e tasse, dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie in conformità degli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1899, n. 191, fermo restando il disposto dell'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036, per le parrocchie aventi meno di duecento abitanti;

b) l'onorario annuo consentito dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 454 e dal Regio decreto 11 settembre 1922, n. 1764, a favore degli economi spirituali civilmente riconosciuti, durante la vacanza delle parrocchie aventi un reddito beneficiario inferiore alle lire 900 fissate dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, da lire 1000 a lire 1250;

c) il limite delle congrue per gli ecclesiastici di cui all'articolo 3 del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 164, compresi i proventi casuali:

1° per i vicari e cappellani curati, riconosciuti ed esercitanti completo ministero parrocchiale con autonomia e indipendenza, da lire 1500 a lire 2000;

2° per i canonici investiti delle due prime dignità dei capitoli cattedrali e palatini, da lire 3000 a lire 4000; per i canonici investiti di altra dignità o di particolare ufficio, da lire 3000 a lire 3500; per i canonici semplici, da lire 2500 a lire 3000; per i canonici minori (mansionari, beneficiati ecc.), da lire 1500 a lire 2000;

3° per i vescovi ed arcivescovi che esercitano il loro ufficio in sede metropolitana, da lire 12,000 a lire 18,000; per gli altri vescovi od arcivescovi e per i prelati o abati aventi giurisdizione vescovile, da lire 12,000 a lire 17,000.

L'assegno del quindici per cento per spese di culto, nei casi in cui è dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191, è accesciuto in ragione dell'aumentata congrua.

Art. 2. Con decorrenza dal 1° aprile 1925 e fino al 30 giugno 1928 la congrua dei parroci di Roma è elevata a lire 6000 ed estesa a tutti i titolari delle parrocchie attualmente esistenti nella capitale. Le disposizioni di cui alla lettera *c*) n. 2 del precedente articolo 1, sono applicate, con la decorrenza medesima, e fino al 30 giugno 1928, anche ai membri delle chiese collegiate, che ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.

Art. 3. A decorrere dal 6 aprile 1925, e fino alla data di scadenza al 5 luglio 1928, gli assegni ai membri delle collegiate e agli investiti di benefici e cappellanie soppresse e le pensioni monastiche corrisposti dall'amministrazione del Fondo per il culto sono raddoppiati.

Art. 4. Il limite di spesa di lire 800,000 stabilito dalla legge 23 marzo 1853, n. 1485, per la concessione di assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna, facenti carico all'amministrazione del Fondo per il culto, è elevato, per l'esercizio finanziario 1924-925, a lire 920,000 e per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, a lire 1,280,000.

Art. 5. A decorrere dal 1° luglio 1924 i rimborsi dovuti dallo Stato al Fondo per il culto in dipendenza dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156, sono consolidati nella somma annua di lire 10 milioni cinquecentomila.

Art. 6. Per provvedere alle concessioni di cui ai precedenti articoli è elevato:

a) di lire 8,375,000 per l'esercizio finanziario 1924-25, e di lire 33,500,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, il contributo dello Stato al Fondo per il culto di cui ai Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164;

b) di lire 125,000 per l'esercizio finanziario 1924-25 e di lire 500,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27 e 1927-28, il contributo annuo dello Stato al Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-21 reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906.

Art. 7. Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

GLI ASSEGNI E SUPPLEMENTI DI CONGRUA E PER LE SPESE DI CULTO

Norme legislative e regolamentari coordinate – Giurisprudenza della Corte Suprema.

(Continuazione: vedi pag. 89).

La norma dell'art. 2 del regolamento 25 agosto 1899 (1) circa l'accertamento delle attività beneficiarie da farsi in base alla denuncia per la tassa di M. M., non è assoluta e riguarda soltanto la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua. Perciò non è impedito al Parroco di dare la prova del reddito reale ed effettivo del beneficio per determinare, in conformità di esso, l'ammontare del supplemento di congrua. (Cass. Roma, 23 aprile-30 giugno 1914, c. *Giusti*).

Le attività del beneficio parrocchiale debbono accertarsi nel modo stabilito dall'art. 2 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Però tale articolo non stabilisce una prova *juris et de jure* e la liquidazione in base alla denuncia non fa stato contro il Parroco; ma, se questi non impugna le risultanze della denuncia, il giudice, chiamato a stabilire il supplemento di congrua, non può attingere da altra fonte (certificato del Subeconomo) la prova circa l'ammontare delle attività parrocchiali. (Cass. Roma 22 ottobre-15 novembre 1915 c. *Martino*).

Per liquidare il supplemento di congrua, l'accertamento delle attività del beneficio parrocchiale deve farsi in base all'ultima denuncia per l'applicazione della tassa di M. M., tanto nel caso di liquidazione amministrativa quanto in quello di liquidazione giudiziaria. (Cassa. Roma, 4 giugno 1918, c. *Strani*).

(1) Seguono le note di giurisprudenza circa i sette articoli del Regolamento 25 agosto 1899, n. 191, dei quali abbiamo dato il testo a p. 94; le note al 1° articolo sono a p. 95; qui si continuano le note al 2° articolo, cominciate pure a p. 95. Questi 7 articoli con l'8° del Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, (cfr. p. 113) riguardano il calcolo delle attività. I seguenti dal 9 al 21 (ibid.), le passività deducibili o no.

Art. 3. La esistenza od esigibilità dei censi e canoni non risulta provata dal fatto di averli il Parroco denunziati agli effetti della tassa di M. M., non potendo ammettersi tale esistenza senza una indicazione specifica del titolo, dei beni su cui gravano e della persona del debitore. (Cass. Roma, 10-18 marzo 1909, c. *Gavazzi*).

Non sono da computarsi nell'attivo della liquidazione supplementare di congrua i censi e canoni del beneficio parrocchiale, allorchè il titolo da cui derivano, è nullo. (Cass. Roma, 5-21 maggio 1909, c. *Del Gaudio*).

È valida prova il certificato del Subeconomo dei benefici vacanti attestante l'inesigibilità di alcuni cespiti: art. 30, regolamento 25 agosto 1899. (Cass. Roma, 3 novembre 1909, c. *Napoliello*).

Il magistrato può, da certificati del Sindaco e del Subeconomo dei benefici vacanti desumere la prova dell'inesigibilità dei censi e canoni. (Cass. Roma, 26 ottobre-17 novembre 1914, c. *Martino*).

È insindacabile il giudizio del magistrato del merito nell'ammettere e nell'escludere la inesigibilità dei censi in base agli esibiti documenti. Non può alla questione della esigibilità o meno dei censi e canoni sostituirsi quella della loro esistenza giuridica ed imporre al Fondo Culto l'onere della prova. Nulla avendo la legge prescritto circa la prova della inesigibilità di un credito, deve lasciarsi libero al magistrato di formarsi il proprio convincimento con gli elementi, che crede convenienti e opportuni. È giudizio di fatto quello del magistrato di merito che ritiene non raggiunta dal parroco la prova della perdita di talune prestazioni gravanti fabbricati distrutti dal terremoto. (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

Non essendo specificati dal regolamento 25 agosto 1899 quali titoli, atti o documenti debbano essere esibiti a prova della cessazione, estinzione ed inesigibilità delle rendite del beneficio parrocchiale, è insindacabile in Cassazione il convincimento del magistrato di merito, che, in base ai documenti esibitigli, ritenga tale cessazione, estinzione o inesigibilità. (Cass. Roma, 18 maggio-22 giugno 1915, c. *Calvori*).

Quando vi sono rendite emesse nella denuncia di M. M., non può il giudice stare senz'altro alla denuncia, ma deve scendere all'esame di quelle elencate dall'Amministrazione del Fondo culto e il parroco deve provare, che non esistono, altrimenti vanno calcolate. (Cass. Roma, 29 dicembre 1915-4 febbraio 1916, c. *De Luca* e eredi *Capogrosso*).

L'Amministrazione del Fondo culto non è obbligata ad intervenire nel giudizio iniziato dal parroco per ottenere la riscossione delle rendite beneficiarie, ciò essendo esclusivo dovere del parroco. (Cass. Roma, 21 gennaio-11 febbraio 1916, c. *De Pasquale*).

Nell'accertamento dei cespiti parrocchiali, all'effetto del supplemento di congrua, debbono escludersi le rendite cessate od estinte o quelle assolutamente inesigibili, ma non le rendite di un immobile beneficiario illegalmente detenuto da un terzo, dal quale il parroco ha l'obbligo di rivendicarlo. (Cass. Roma, 17 luglio 1923, c. *Picardo*).

Art. 4. Bene è accertato il reddito patrimoniale della Parrocchia in base alle constatazioni fatte per la liquidazione della tassa di manomorta, e non

in base ad affitto di data posteriore al giugno 1899. (Cass. Roma, 20 aprile-7 maggio 1912, c. *Bartocci* e *Mariotti*).

Quando la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua è fatta in confronto del nuovo parroco, devesi far luogo all'accertamento delle attività e passività beneficiarie, quali risultano al momento, in cui viene eseguita la liquidazione. (Cass. Roma, 5 agosto-9 ottobre 1913, c. *Rotella*).

Per l'accertamento delle attività e passività del beneficio parrocchiale, agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua, devesi avere riguardo allo stato delle medesime al 30 giugno 1899, e perciò al reddito legalmente presunto dei beni rustici, e non ai contratti di affitto di data posteriore al detto 30 giugno 1899. (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

Art. 5. L'art. 5 del reg. 25 agosto 1899 non essendo relativo al procedimento, ma alla valutazione del reddito, non potrebbe avere effetto retroattivo. (Cass. Roma, 23 agosto-27 settembre 1909, c. *Provenzano*).

L'ammontare delle rendite prebendali non può essere calcolato in una misura inferiore all'ottuplo del tributo diretto verso lo Stato. (Cass. Roma, 3 novembre 1909, c. *Napoliello*).

Il supplemento di congrua deve essere liquidato sulla base del reddito reale e non di quello presunto accertato agli effetti della tassa di M. M. (Cass. Roma, 29 novembre-7 dicembre 1910. c. *Mariconda*).

Nella liquidazione del supplemento di congrua il reddito dei fondi rustici non si deve sempre e inderogabilmente determinare col criterio dell'ottuplo dell'imposta fondiaria diretta, che rappresenta il *fitto presunto*, ma deve determinarsi in base al *fitto reale*, perchè non simulato, ancorchè inferiore al multiplo del tributo. L'ultimo capoverso dell'art. 5 del reg. 25 agosto 1899, n. 350, che non ammette contratti di locazione per un prezzo inferiore a quello presunto dell'ottuplo del tributo, va inteso esclusivamente in relazione ai contratti *non reali e simulati*; poichè in caso diverso esso sarebbe incostituzionale. (Cass. Roma, 7 dicembre 1912-20 gennaio 1913, c. *Napoliello*).

La liquidazione del supplemento di congrua fatta per *giudicato*, in confronto dell'attuale investito sulla base del reddito *reale* dei fondi rustici non retroagisce a favore del parroco predecessore, quando, per avere questi tenuto i fondi in economia e per le stesse sue dichiarazioni, fu adottato per lui il criterio del reddito *presunto* in base all'ottuplo del tributo fondiario. (Cass. Roma, 9-27 giugno 1913, c. *Galdieri*, eredi).

Il magistrato può assumere il reddito *reale* dei beni rustici od urbani del beneficio parrocchiale dal verbale d'immissione in possesso del parroco, compilato dal Subeconomo e dai contratti d'affitto regolarmente stipulati e registrati, e non impugnati di frode o di simulazione. (Cass. Roma, 5 agosto-9 ottobre 1913, c. *Rotella*).

Il Procuratore erariale può nell'interesse della pubblica Amministrazione deferire il giuramento decisorio (nella specie, al Parroco, nell'interesse del Fondo Culto, circa il vero ammontare del reddito dei fondi rustici del beneficio), senza bisogno di mandato o dell'equipollente della sottoscrizione della parte nella comparsa. (Cass. Roma, 22 gennaio-14 febbraio 1914, c. *Lombardi*).

Contestata giudizialmente la liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, non può ritenersi tassativa e inderogabile la norma dell'ottuplo

dell'imposta erariale per l'accertamento del reddito degli immobili del beneficio parrocchiale. Invece il parroco deve essere ammesso a provare la *realtà* del reddito, che non trova ostacolo nella suddetta norma *presuntiva*, stabilita unicamente per la liquidazione d'ufficio. A dimostrare la *realtà* del reddito il parroco può avvalersi dei *contratti d'affitto* dei beni della Parrocchia, stipulati precedentemente dal Subeconomo dei beneficj vacanti. (Cass. Roma, 9 febbraio-12 marzo 1914, c. *Isotti*).

Ove non siasi mai proceduto alla liquidazione d'ufficio del supplemento di congrua, la liquidazione giudiziaria, chiesta dopo il 30 giugno 1899, deve farsi in base all'ultima e più recente denuncia di manomorta, tenuto conto delle variazioni nella consistenza patrimoniale del beneficio, sopravvenute dopo il 30 giugno 1899 (*prima e seconda sentenza*). La disposizione dell'art. 4 del regol. 25 agosto 1899, n. 350, secondo cui sarà tenuto conto delle variazioni avvenute nell'asse patrimoniale del beneficio dopo la presentazione dell'ultima denuncia di manomorta e fino al 30 giugno 1899, si applica esclusivamente alle liquidazioni d'ufficio, compiute in detta epoca (*seconda sentenza*). (Cass. Roma, 24 gennaio 1922, c. *Ciaravolo*; e 24 febbraio 1922, c. *Pirozzi*).

La liquidazione giudiziale del supplemento di congrua, chiesta molti anni dopo la attuazione della legge 4 gennaio 1899, essendo mancata una precedente liquidazione d'ufficio, non può essere eseguita in base all'ultima denuncia di manomorta anteriore al 30 giugno 1899, ma deve esserlo in base agli elementi attuali, da cui può desumersi l'effettivo ammontare della rendita beneficiaria. (Cass. Roma, 24 maggio 1922, c. *Lamanna*).

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 7. I prodotti casuali da computarsi nelle attività saranno calcolati sulla media di un triennio, prendendo a base il corrispondente reddito definitivamente accertato agli effetti dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile, salvo che il parroco abbia dichiarato un reddito maggiore agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua.

In nessun caso i prodotti casuali saranno computati per un reddito maggiore di L. 300. (Cfr art. 4 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

I proventi delle messe avventizie sono esclusi dal calcolo dei prodotti casuali e delle attività.

R. Decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 8. Nella mancanza di accertamento dei prodotti casuali — escluse le messe avventizie — da parte dell'Agenzia delle imposte, o quando siavi dissenso per la determinazione della somma nel caso di accertamento cumulativo per prodotti casuali e proventi di messe avventizie, i primi saranno computati come appresso:

per le parrocchie fino a 500 abitanti in ragione di L. 30;
da 501 a 1000 abitanti in ragione di L. 50;
da 1001 a 2000 abitanti in ragione di L. 100;
da 2001 a 3000 abitanti in ragione di L. 150;
da 3001 a 4000 abitanti in ragione di L. 200;
da 5001 a 5000 abitanti in ragione di L. 250;
da 5001 in su L. 300 (norma innovativa).

(Cfr. art. 4 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

Sono bene calcolati i prodotti casuali nella misura risultante da dichiarazione dell'agente delle imposte, esistente al tempo della liquidazione del

supplemento di congrua, e non può valere, per ottenerne la diminuzione, altra dichiarazione posteriore dello stesso Agente (Cass. Roma, 25 luglio-13 agosto 1910, c. *Malfatti*).

Le messe avventizie non possono essere considerate proventi di stola e debbono essere escluse dalle attività agli effetti della determinazione del supplemento di congrua (Cass. Roma, 4 aprile 1911, c. *Rubolotta*).

L'ammontare dei diritti di stola va fissato in base al reddito netto, accertato agli effetti dell'imposta di R. M. e non mercè attestati della Curia vescovile (Cass. Roma, 27 febbraio-5 marzo 1912, c. *Conte*).

Per i proventi di stola non si può tener conto dei certificati della Curia, ma si deve stare agli accertamenti dell'Agente delle imposte (Cass. Roma, 22 gennaio-27 febbraio 1914, c. *Pagliuca*).

Non si può tener conto dei certificati della Curia circa l'importo dei proventi di stola, ma si deve stare all'accertamento dell'Agenzia delle imposte (Cass. Roma, S. U., 14-30 giugno 1916, c. *Pagliuca*).

Non ha il carattere di modificazione avvenuta nell'asse patrimoniale del beneficio... la riduzione dei proventi di stola (Cass. Roma, 7-27 maggio 1918, c. *Pippa*).

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 8. Gli assegni di carattere obbligatorio e continuativo che il parroco percepisce a carico dei Comuni, o delle Provincie, o del Fondo per il culto o di qualunque altra Amministrazione pubblica, od a carico di enti o corpi morali sì ecclesiastici che laicali, nonchè le rendite derivanti da lasciti, donazioni e simili, saranno computati nelle attività, salva la deduzione degli oneri e dei pesi inerenti.

La cessazione di un annuo assegno corrisposto da oltre trenta anni dal Comune al parroco non è sufficientemente provata, nel giudizio vertente tra il Parroco e il Fondo Culto, con la produzione della deliberazione consiliare, che sopprime l'assegno (Cass. Roma, 14 dicembre 1916-3 gennaio 1917, c. *Del Giudice*).

Art. 9. Dalle attività accertate si dovranno dedurre, sotto le riserve espresse nel presente regolamento:

a) i pesi patrimoniali;

b) gli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, non che gli oneri ed i pesi inerenti agli assegni ed alle rendite indicate nell'art. 8;

c) le imposte e le tasse che colpiscono direttamente i beni e le rendite computate nelle attività, non che le spese delle riparazioni ordinarie ai fabbricati.

Art. 10. I pesi patrimoniali, quali gl'interessi di capitali, i censi, i canoni, i livelli ed in generale le annualità passive afficienti beni, che costituiscono la dotazione propria del beneficio parrocchiale, dovranno essere giustificati mercè esibizione, in originale o in copia, dei titoli costitutivi, o degli atti di ricognizione o di altri equipollenti, nonchè mediante la presentazione di una dichiarazione, da rilasciarsi dal creditore, dalla quale risulti che il debito è tuttavia esistente.

Per i pesi ammessi in occasione di precedenti liquidazioni valgono i documenti già prodotti.

Art. 11. Gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie sono considerati legittimi, quando per fondazione o per decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica, muniti di *Exequatur* o di *Placet*, il parroco non può esimersi dalla prestazione e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della parrocchia.

I detti oneri, perchè siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussistenza deve essere comprovata mercè la presentazione dei necessari documenti.

(Cfr. art. 5 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

In materia di celebrazione di funzioni religiose ed oneri di messe il certificato vescovile fa legalmente prova in giudizio (Cass. Roma, 4 aprile 1911, c. *Rubolotta*).

Circa la prova dell'onere e l'ammontare della spesa si è ritenuto che non è ammissibile la spesa in mancanza di titoli (Cass. Roma, 1° agosto-11 settembre 1912, c. *Isotti*).

La prova dell'esistenza degli oneri religiosi deducibili nella liquidazione del supplemento di congrua deve fornirsi coi titoli di fondazione o con gli atti di ricognizione: può anche fornirsi con equipollenti, fra i quali le attestazioni della Curia vescovile e delle altre autorità ecclesiastiche competenti, sulla originaria costituzione e successiva ricognizione dell'onere, desunte da atti o registri interni delle medesime autorità, ma non si potrebbe mai attribuire valore di equipollenti od attestazioni, che non solo non accennino ad atti di ricognizione, ma affermino di nulla conoscersi circa l'origine e la consistenza canonica dei legati In ogni caso la spesa per l'onere non deve eccedere il reddito netto del beneficio (Cass. Roma, 24 gennaio-4 febbraio 1913, c. *Petroselli*).

Non ha valore di prova un certificato della Curia vescovile, che si limiti vagamente ad attestare l'esistenza dell'onere delle messe, senza un richiamo a un titolo o documento del suo archivio, alla data e agli altri estremi, che valgono a identificare il documento stesso e ad indicarne il contenuto. Non può nella liquidazione dei supplementi di congrua tenersi calcolo dell'onere di messe, quando sia distrutto o più non esista il cespite attivo, sul quale grava l'onere stesso (Cass. Roma, 19 maggio-2 giugno 1919, c. *Raspanti*).

Trattandosi di stabilire l'esistenza di oneri costituiti sulle rendite beneficiarie (oneri di messe), è necessaria la produzione dei titoli di fondazione, da cui i detti oneri ebbero vita; e solo quando tale produzione, per l'antichità degli atti, fosse impossibile, è dato ricorrere agli equipollenti permessi dalle norme comuni in materia di prove. La riduzione momentanea dell'onere delle messe non dà diritto a computare nella liquidazione del supplemento di congrua l'intero ammontare dell'onere, se questo non era sussistente e continuativo nella sua totalità nel 1899, cioè al momento della liquidazione stessa (Cass. Roma, 26 gennaio-12 luglio 1916, c. *Ferraioli*).

I certificati emessi dalle Curie vescovili fanno prova in materia di culto nei limiti delle proprie attribuzioni ecclesiastiche, ma non valgono a provare rapporti di diritto privato. Essi quindi non possono far prova di oneri di messe legalmente costituiti, la cui sussistenza deve essere provata mercè la presentazione dei necessari documenti (Cass. Roma, 22-28 ottobre 1916, c. *Preve*).

L'art. 11 del regolamento 25 agosto 1899 considera legittimi gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie, quando risultano da atti di fondazione, da decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica, muniti di *exequatur* e *placet*, e la prova della loro sussistenza agli effetti della liquidazione, deve

farsi mediante la presentazione dei necessari documenti e cioè con la esibizione dei suddetti titoli costitutivi (Cass. Roma, 28 aprile-15 maggio 1919, c. *Calabrese*).

Il giudice può trarre argomento di convinzione per la sussistenza di un onere di messe a carico del Parroco, in dipendenza di istrumenti irreperibili dai certificati delle Curie vescovili (Cass. Roma, 22 febbraio 1924, c. *Di Giovanni*).

Art. 12. L'assegno o l'onorario che fosse corrisposto dal titolare del beneficio parrocchiale al vice parroco od al coadiutore non potrà ammettersi in deduzione, quale onere legittimamente costituito, se oltre quanto è richiesto nell'art. 11 non vi concorrono le seguenti condizioni:

1) Che i decreti ed i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica siano di data certa anteriore alla pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

2) Che l'onere sia effettivamente a carico del beneficio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali o del Comune o del patrono;

3) Che la necessità di mantenere il vice parroco od il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della parrocchia;

4) Che l'ammontare dell'assegno o dell'onorario sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo per il culto.

In mancanza del titolo originario, l'onere del mantenimento del vice parroco o del coadiutore potrà ammettersi, in via di eccezione, quando risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in concorso delle condizioni indicate ai numeri 2, 3 e 4 del presente articolo.

All'infuori dei casi previsti l'assegno o l'onorario del vice parroco o del coadiutore non è deducibile.

(Cfr. art. 5 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

L'importanza della Parrocchia, per la sua popolazione, la estensione di essa e la difficoltà delle vie non facilmente accessibili, sono motivi ammessi dai canoni della Chiesa da legittimare l'opera del coadiutore (Cass. Roma, 25 febbraio-5 marzo 1904, c. *Andreoli*).

L'assegno del coadiutore deve essere rimborsato al parroco soltanto quando l'opera di questo risulti insufficiente, non per le condizioni personali di lui (avanzata età, infermità), ma per le condizioni estrinseche (importanza ed estensione della Parrocchia) (Cass. Roma, 3 dicembre 1906, c. *Pimpinelli*).

Deve essere ammessa la deduzione dell'onere relativo alla spesa occorrente pel coadiutore allorchè il magistrato di merito, con giudizio insindacabile, basato su attendibile documento, quale è nella specie il certificato vescovile vistato dal Subeconomo, abbia ritenuto, che non solo da tempo antichissimo la spesa pel coadiutore fosse a carico del parroco, ma che il coadiutore stesso era necessario, tenuto conto della popolazione della Parrocchia non molto numerosa, ma sparsa in varie località con comunicazioni scarse e malagevoli (Cass. Roma, 25 gennaio-6 febbraio 1908, c. *Tolino*).

Eretta con bolla pontificia una Collegiata ed una Parrocchia, con l'obbligo da parte dei membri della Collegiata di coadiuvare il parroco, questi ha diritto di pretendere dal Fondo Culto, che nel supplemento di congrua

sia compreso anche l'assegno pel coadiutore (Cass. Roma, 19-26 febbraio 1908, c. *Sbaffoni*).

È incensurabile il giudizio del magistrato di merito che ha ritenuto sufficiente l'opera di un solo coadiutore (Cass. Roma, 1-31 marzo 1908, c. *Cinti*).

La spesa del coadiutore è dovuta quando si dimostri la consuetudine antica di tale onere a carico del parroco e che la popolazione, sebbene non numerosa, sia sparsa nelle campagne e le comunicazioni siano scarse e malagevoli, specialmente se questi dati sono accertati dalla Curia vescovile (Cass. Roma, 25 gennaio-6 febbraio 1909, c. *Falcone*).

Per determinare la proporzione delle rendite agli effetti della deduzione dell'onere del coadiutore o dei coadiutori devesi aver riguardo al tempo della soppressione degli enti e non al tempo in cui fu promulgata la legge 30 giugno 1892 (Cass. Roma, 21 settembre 4 ottobre 1909, c. *Corsini*).

I partecipanti delle Chiese Ricettizie erano altrettanti coadiutori del Parroco, la cui prebenda andava prelevata dalla massa e costituiva l'emolumento per tale coadiuvazione. Di conseguenza solo dopo la morte di tutti i partecipanti, il Parroco ha diritto al mantenimento del coadiutore, che resta a carico del Fondo culto quale succeduto all'ente soppresso (Cass. Roma, 1° marzo 1910, (c. *Bozzone*).

Non può chiedersi la prova del quantitativo della spesa per il coadiutore... se non si è prima accertato, che essa faccia carico al Fondo culto e non al Comune (Cass. Roma, 12 dicembre 1910, c. *Martino*).

La spesa per il coadiutore deve dedursi proporzionalmente al reddito; però la disposizione regolamentare deve intendersi nel senso di non escludere la deducibilità dell'onere e di non negare un minimo di compenso. Parte da un principio giuridico errato la sentenza, che ritiene non potere l'assegno pel coadiutore eccedere il reddito annuo proprio della Parrocchia depurato dagli oneri (Cass. Roma, 31 dicembre 1910, c. *Segatore*).

Risultando dai certificati del Vescovo e del Sindaco, che il coadiutore è sempre esistito nella Parrocchia e che la sua necessità è giustificata dalla scabrosità del territorio, non può la sentenza respingere la domanda per un assegno al detto coadiutore (Cass. Roma, 9-24 febbraio 1912, c. *Verdicelli*).

L'art. 12 del reg. 25 agosto 1899 sulle congrue parrocchiali va inteso nel senso di non potersi ammettere per ciascun coadiutore una spesa che superi la congrua del Parroco, ma non già nell'altro di non potersi concedere alcun coadiutore, quando la Parrocchia non abbia redditi o ne abbia assai scarsi, nè molto meno nel senso che il cumulo degli assegni dovuti a più coadiutori non possa mai superare la congrua del Parroco (Cass. Roma, 29 aprile-30 giugno 1913, c. *Ponzo*).

Il Parroco non può pretendere il coadiutore fino a che trovasi in vita l'ultimo partecipante dell'ex Ricettizia (Cass. Roma, 6 settembre 1913, c. *Sulito*).

Non è dovuto al Parroco alcun assegno per il coadiutore, se esista ancora un partecipante della Ricettizia, tenuto a coadiuvare nella cura delle anime (Cass. Roma, 17 dicembre 1913-7 gennaio 1914, c. *Dello Jacono*).

L'art. 7 del Concordato del 1818 è ancora in vigore in Sicilia, e perciò è tuttora a carico dei Comuni siciliani la spesa pel mantenimento del sotto-

parroco. Per lo stesso articolo 7 incombe ai Comuni la spesa di due coadiutori, se non è sufficiente l'opera di un solo sottoparroco (Cass. Roma, 27 febbraio-15 aprile 1914, c. *Blandini*).

La seconda messa non va confusa con l'onere del coadiutore e la spesa non va ammessa (Cass. Roma, 28 dicembre 1914-15 giugno 1915, c. *Farolfi*).

Il carattere di coadiutoria parrocchiale può derivare tanto dalla volontà del testatore, quanto dalla successiva destinazione datale dall'autorità ecclesistica. Perciò gli attestati dell'Ordinario diocesano intorno alla preesistenza della coadiutoria al tempo della pubblicazione delle leggi eversive hanno valore probatorio, pervenendo da quell'Autorità, che aveva il potere di creare la coadiutoria. Il magistrato non può non tener conto dei certificati delle Curie Vescovili, quando, per l'obbietto, cui si riferiscono, rientrano nella sfera delle attribuzioni delle stesse Curie (Cass. Roma, 7 dicembre 1914-19 gennaio 1915, c. *Russo*).

Non è ammissibile la spesa pel coadiutore, quando la necessità di questo non è determinata dalle condizioni della Parrocchia, come ad es., il crescente numero degli abitanti e la formazione di nuovi centri lontani, ma sia esclusivamente dovuto ad una causa personale e transitoria, quale la grave età dell'investito. Nè è ammissibile tale spesa o un aumento di essa pel fatto del terremoto, che ha reso più disagevoli le condizioni personali del Parroco e del coadiutore per la dispersione degli abitanti per la campagna, non potendo la popolazione mantenersi sempre isolata e dispersa, e quindi trattandosi di fatto non permanente ma transitorio (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

I partecipanti di una chiesa ex Ricettizia hanno sempre l'obbligo di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura delle anime, e perciò, finchè alcuno di essi è in vita, non può il parroco chiedere al Fondo Culto un assegno per il coadiutore (Cass. Roma, 22 ottobre-15 novembre 1915, c. *Martino*).

Si deve tener conto di quanto il parroco riceve come *partecipante*, nello stabilire la spesa per il coadiutore (Cass. Roma 25 ottobre-16 novembre 1915, c. *Buraglia*).

I canonici delle soppresse Collegiate hanno l'obbligo di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura delle anime; e quindi, finchè sopravvive alcuno di essi, non è dovuto al parroco alcun assegno pel coadiutore (Cass. Roma, 30 novembre-18 dicembre 1915, c. *Forio*).

Per le Parrocchie con meno di 200 anime la spesa pel coadiutore non è ammissibile (Cass. Roma, 29 dicembre 1915-4 febbraio 1916, c. *De Luca* e eredi *Capogrosso*).

L'assegno dovuto al coadiutore del parroco dal Fondo Culto deve essere proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo Culto. Perciò il Fondo Culto non è tenuto ad elevare detto assegno fino alla entità effettiva dell'onere anteriormente gravante il patrimonio beneficiario della Parrocchia per il servizio coadiutorale (Cass. Roma, 22-28 ottobre 1916, c. *Preve*).

La scarsità delle rendite di una Parrocchia non vale di per sè sola ad escludere la necessità del coadiutore, potendo tale necessità essere giustificata dalla vastità del territorio, dalla difficoltà delle comunicazioni e dalla popola-

zione della Parrocchia. L'assegno pel coadiutore non può superare l'ammontare delle rendite del beneficio parrocchiale, non computato il supplemento di congrua a carico del Fondo Culto (Cass. Roma, 6 novembre 1917, c. *Roà*).

È illegale ammettere la spesa per il coadiutore per sole considerazioni di equità e in base a un certificato dell'Ordinario diocesano, senza che sia provata l'anteriorità dei provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica alla legge 7 luglio 1866 e senza che siano dimostrati gli altri estremi legali per la deducibilità della spesa (Cass. Roma, 4 giugno-9 luglio 1918, c. *Strani*).

Il caro vita, determinato da eccezionali circostanze della vita pubblica, non può considerarsi quale causa permanente di diminuzione del patrimonio parrocchiale, da giustificare l'aumento dell'assegno al coadiutore (Cass. Roma, 28 aprile-15 maggio 1919, c. *Calabrese*).

Art. 13. La pensione o l'assegno vitalizio oppure la riserva, per qualsiasi causa o titolo, di una parte dei frutti della prebenda a favore del parroco cessato non costituisce un onere deducibile agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua in confronto del nuovo titolare della parrocchia.

Agli effetti della determinazione del supplemento di congrua in base alla legge 4 giugno 1899 debbono dedursi dalle attività le pensioni ecclesiastiche legittimamente costituite sul beneficio parrocchiale. È legittimamente costituita sul beneficio la pensione a favore del Parroco precedente, che risulti da bolla pontificia munita di regio *exequatur* (Cass. Roma, 3-27 ottobre 1910, c. *Testi*).

La pensione od assegno vitalizio, stabilito in favore del precedente investito di un beneficio parrocchiale, con provvisione dell'Autorità ecclesiastica competente, munita di *exequatur* o *placet* del Sovrano o del suo delegato, costituisce onere legittimamente costituito sulle rendite beneficiarie e deducibile dall'attivo agli effetti della liquidazione dell'assegno supplementare di congrua dovuto dal Fondo culto all'attuale titolare dei beneficio stesso (Cass. Roma, 26 gennaio-23 febbraio 1916, c. *Conversano*).

Art. 14. Laddove la parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano enti morali o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, sarà ammesso fra gli oneri deducibili la spesa del fitto della casa strettamente necessaria al parroco.

Le circostanze suindicate saranno accertate con certificato dell'autorità municipale e la spesa occorrente sarà comprovata con la esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato in tempo utile a norma di legge, oppure, quando il contratto fosse esente da registrazione entro termine fisso, con le quietanze regolarmente rilasciate dal proprietario della casa.

Nel certificato dell'autorità municipale, di cui nel precedente capoverso, sarà fatto constare inoltre se la corrisposta di affitto sia proporzionale alla media dei prezzi locali

(Cfr. art. 6 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

I Comuni sono tenuti transitoriamente alle spese per la conservazione degli edifizî di culto nel caso di insufficienza delle rendite parrocchiali o di altri mezzi per provvedervi e ciò per l'art. 320 della legge com. e prov. (Cass. Roma, 18 dicembre 1911-6 febbraio 1912, c. *De Filippis*).

Per ottenere il rimborso della spesa d'affitto del locale ad uso di canonica, il Parroco deve dimostrare l'esistenza della locazione e il pagamento dell'affitto: A questo scopo non può essere sostituito il certificato dell'autorità municipale da uno vescovile (Cass. Roma, 4 aprile 1911, c. *Rubolotta*).

Nella espressione « edifizî servienti al culto pubblico » di cui nel succitato articolo della legge com. e prov. si comprendono non solo gli edifizî, in cui vengono celebrate le funzioni religiose (la chiesa propriamente detta), ma anche quelle parti, senza le quali l'esercizio del culto non sarebbe possibile od agevole (come la sagrestia, il campanile, la casa canonica). (Cass. Roma, 6 dicembre 1913, c. *Costanzi*) Comune di Montefortino.

È ammessa la rettifica della liquidazione di congrua per ottenere un aumento di spesa per il fitto della casa canonica, quando questo aumento non sia dovuto a una causa transitoria (terremoto), ma ad una causa permanente quale il rincaro delle pigioni (Cass. Roma, 15 aprile-1° giugno 1915, c. *Intrieri*).

Bene è stabilita per la spesa del fitto della casa canonica la somma annua dichiarata dal Parroco, anzichè quella risultante dal certificato del Sindaco o quella maggiore resa necessaria dal rincaro dei fitti per il fatto transitorio del terremoto (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

Non si può ammettere in deduzione dalle attività del beneficio parrocchiale la spesa per la casa canonica, se di questa non sia fornita la prova nei modi stabiliti dalle norme vigenti (Cass. Roma, 4 giugno-9 luglio 1918, c. *Strani*).

La prova che la Parrocchia sia mancante della casa canonica e non vi siano enti morali o privati obbligati a provvedere il Parroco di abitazione, non deve essere data necessariamente con certificato dell'Autorità comunale, ma può desumersi dalla denuncia di manomorta e da certificati del subeconomo. Per determinare poi la media delle pigioni secondo le condizioni locali, può trarsi norma così dal contratto di affitto presentato dal Parroco, come da elementi analogici di altre liquidazioni fatte dal Fondo per il culto nella stessa città (Cass. Roma, 27 febbraio 1924, c. (*Di Giovanni*).

Art. 15. Le spese per l'esercizio del culto e per il servizio della chiesa non sono deducibili, ma al parroco è dovuto l'aumento nei casi e nei limiti indicati nell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Non sono parimenti deducibili i pesi che si identificano coi fini dell'ente parrocchiale, quali sarebbero la celebrazione della messa *pro populo*, l'amministrazione dei sacramenti, la predicazione, l'insegnamento della dottrina cristiana e simili; nè le spese della sacra visita e dei pranzi in occasione di festività, o dirette a procacciare un agio personale al parroco, ed in genere tutte le spese riferibili al servizio domestico.

Non è deducibile dall'attivo del beneficio parrocchiale, agli effetti del supplemento di congrua la spesa della predicazione per l'avvento e per la quaresima, essendo esse comprese nell'aumento del 15 % sull'ammontare della congrua, di cui all'art. 2 della legge 4 giugno 1899 (Cass. Roma, 16-31 marzo 1908, c. *Cinti*).

Nella liquidazione dei supplementi di congrua non va tenuto conto della spesa per la cavalcatura (Cass. Roma, 30 sett.-21 nov. 1914, c. *D'Andrea*).

Non è ammissibile la spesa della vettura neppure pel fatto del terremoto che ha reso più disagevoli le condizioni personali del Parroco e del coadiutore per la dispersione degli abitanti per la campagna, non potendo la popolazione mantenersi sempre isolata e dispersa, e quindi trattandosi di fatto non permanente ma transitorio (Cass. Roma, 22 aprile-29 maggio 1915, c. *Martino*).

Fra i pesi patrimoniali, di cui è ammessa la deduzione agli effetti del supplemento di congrua si comprendono tutte le spese obbiettivamente richieste da un'ordinaria gestione patrimoniale, come le spese per acqua, luce, gas e portierato (Cass. Roma, 27 febbraio 1924, c. *Di Giovanni*).

Art. 16. Gli oneri religiosi ed i pesi di culto inerenti alle rendite indicate nell'art. 8 saranno ammesse in deduzione semprechè siano di carattere determinato e semprechè continuino a sussistere ed importino una spesa effettiva e necessaria e non una semplice prestazione personale del parroco.

Tuttavia, anche per le prestazioni personali, ove in modo continuativo si dovesse dal parroco ricorrere al ministero di altri sacerdoti o il parroco per adempiere personalmente l'onere dovesse sopportare un dispendio per viaggi, trasporti e simili, altrimenti non compensato, sarà ammessa in deduzione la spesa viva da esso sostenuta, calcolata sulla media dell'ultimo triennio.

In tutti i casi la spesa deducibile dovrà essere contenuta nei limiti della più stretta necessità, nè potrà mai eccedere l'attuale rendita netta destinata all'adempimento dell'onere compresa nelle attività accertata.

Incorporata una cappella ad una chiesa parrocchiale, scomparendo l'ente cappella, nel confondersi con l'ente parrocchia, gli oneri, che prima erano a carico di quella, passano al Fondo culto ed unico limite alla soddisfazione di tali pesi è la potenzialità di tutte le rendite della parrocchia e non di quelle della cappella (Cass. Roma, 29 gennaio 1909, c. *Del Bene*).

I legati di messe sono deducibili agli effetti del supplemento di congrua non essendo il parroco tenuto che alla sola messa *pro-populo* (Cass. Roma, 5-6 aprile 1909, c. *Jadanza*).

Sono deducibili agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua le spese necessarie alla soddisfazione dei legati di messe, non essendo il parroco tenuto alla celebrazione della messa *pro-populo* (Cass. Roma, 10-18 dicembre 1909, c. *Di Don Francesco*).

I legati di messe piane sono deducibili agli effetti del supplemento di congrua, essendo tenuto il Parroco alla sola celebrazione delle messe *pro populo* (Cass. Roma, 25 luglio-15 agosto 1910, c. *Malfatti*).

Le messe dei legati debbono essere dedotte agli effetti del supplemento di congrua, rappresentando una vera passività (Cass. Roma, 16-31 dicembre 1910, c. *Crisci*).

Ammessa l'esistenza dei legati di messe è contraddittorio sostenere, che la celebrazione delle messe in questione sia un onere inerente alla Parrocchia (Cass. Roma, 31 dicembre 1910, c. *Segatore*).

Agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua sono deducibili dall'attivo, tanti i pesi imposti da donante o testatore, quanto quelli imposti dal Sovrano nell'elargizione e nell'assegno di beni fatti alla Parrocchia. Gli oneri non deducibili sono quelli che il Parroco deve soddisfare *propter*

officium (es. *messe pro-populo*) e non come sacerdote. Quindi sono deducibili gli oneri di messe da celebrarsi in giorni non festivi (Cass. Roma, 6 agosto-14 ottobre 1912, c. *Tagliaferri*).

È deducibile l'onere delle messe gravitanti i legati disposti a favore della Parrocchia (Cass. Roma, 23 giugno-7 agosto 1915, c. *Pilotti*).

Art. 17. Per la determinazione dell'annua spesa delle riparazioni ordinarie saranno osservate le norme dell'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2078 e dell'art. 19 del relativo regolamento approvato col R. decreto 25 settembre 1874, n. 2129.

La spesa delle ordinarie riparazioni alla casa canonica non è deducibile, salvo, nel caso previsto dal secondo alinea dell'art. 6, la quota corrispondente alla parte del fabbricato produttiva di rendita.

Non sono parimenti deducibili le spese delle riparazioni straordinarie e i debiti costituiti per questo oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 9. La spesa delle riparazioni è ammessa per i fabbricati urbani, compresa la casa canonica, sia o no redditizia, nella misura del 5 per cento della rendita totale dei beni a cui le case servono.

(Cfr. art. 9 R. D. L. 28 febbraio 1924, n. 354).

È ammessa la reintegrazione della congrua per la vendita di rendita pubblica per rifare una casa colonica (Cass. Roma, 19-28 ottobre 1915, c. *Dottola*).

Il Fondo culto, se nella liquidazione dei supplementi di congrua è tenuto a dedurre dalle attività beneficiarie le spese per le riparazioni ordinarie dei fondi urbani della Parrocchia, non è obbligato a rimborsare le spese per le riparazioni straordinarie dei fondi medesimi (Cass. Roma, 22 febbr.-11 marzo 1916, c. *Verga* e *Sarli*).

Ai fini dell'accertamento dell'assegno per supplemento di congrua non sono deducibili, a norma dell'art. 17 del regolamento 25 agosto 1899, n. 350, le spese per le riparazioni straordinarie, ed i debiti costituiti per quest'oggetto sul godimento dell'usufrutto o sulle rendite beneficiarie. Debbono essere comprese fra le *riparazioni straordinarie,* e perciò non deducibili; anche le *indispensabili* riparazioni per danni subiti dagli stabili della Parrocchia in conseguenza del terremoto. La disposizione dell'art. 17 del citato regolamento deve applicarsi anche alle riparazioni straordinarie riferibili ad epoca anteriore alla pubblicazione della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Cass. Roma, 26 gennaio-16 febbraio 1917, c. *Guarducci*).

Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. — Art. 18. Le imposte sui terreni e sui fabbricati, il reddito dei quali sia stato computato nelle attività, saranno calcolati sulla media dell'ultimo triennio ed ammesse in deduzione secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2878 e nell'art. 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 25 settembre 1874 n. 2129.

Saranno pure ammesse in deduzione le imposte sul fabbricato della canonica e sull'orto o giardino annesso, sempre che siano effettivamente a peso del parroco.

Il premio di assicurazione contro gl'incendi o la grandine non è deducibile.

Non sono parimenti deducibili i tributi locali, come la tassa sui domestici, di famiglia, di fuocatico e simili.

Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. — Art. 10. È deducibile il premio di assicurazione contro gl'incendi, compresa la casa canonica.

Non è deducibile il premio di assicurazione contro gl'incendi (Cass. Roma, 16-31 marzo 1908, c. *Cinti*).

Deve essere ammessa nel passivo l'importo della quota di concorso, dovuta su alcune Cappellanie annesse al beneficio parrocchiale (Cass. Roma, 25 luglio-13 agosto 1910, c. *Malfatti*).

Fra le passività deducibili per la liquidazione del supplemento di congrua ai sensi della legge 4 giugno 1899 e relativo regolamento va compresa la quota di concorso gravante sul beneficio parrocchiale (Cass. Roma, 10 maggio-17 giugno 1911, c. *Lamberti*).

La norma dell'art. 18 del regolamento 25 agosto 1899, riguardante le imposte fondiarie, non è assoluta, valendo essa soltanto per le liquidazioni d'ufficio, e perciò non è escluso che il Parroco possa provare la cifra, a cui in realtà ascendono le imposte medesime (Cass. Roma, 23 aprile-30 giugno 1914, c. *Giusti*).

Non si può calcolare l'imposta pagata nel 1899, ma si deve stare alla media del triennio 1897-1899 (Cass. Roma, 16-26 giugno 1916, c. *Masiello*).

L'aumento delle imposte, determinato da eccezionali circostanze della vita pubblica, non può considerarsi quale causa permanente di diminuzione del patrimonio parrocchiale, da giustificare il rimborso per il cresciuto onere tributario (Cass. Roma, 28 aprile-15 maggio 1919, c. *Calabrese*).

(Continua).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Lunedì 30 marzo il S. Padre ha tenuto Concistoro Segreto. In esso l'E.mo Cardinale Scapinelli di Léguigno, terminato il suo ufficio di Camerlengo del S. Collegio, ne rimetteva a Sua Santità la relativa Borsa, che Sua Santità degnavasi di passare all'E.mo Cardinale Ranuzzi de Bianchi. Indi il Santo Padre rivolgeva in latino al Sacro Collegio la seguente allocuzione:

« *Venerabili Fratelli.* — Se la riunione e presenza vostra Ci riuscì in ogni tempo gradita, molto più Ci è cara oggidì, mentre abbiamo, prima di supplire ai posti vacanti del vostro eminente Collegio, tali fatti da comunicarvi che C'invitano con voi a renderne le maggiori grazie a Dio, autore di tutti i beni, lasciando per ora da parte ogni ragione di tristezza, sia lontana sia vicina, che a Noi tocca, specialmente per le ingiuste persecuzioni mosse ai cattolici.

« A Dio solo, invero, siamo debitori del fatto consolante che appena si poteva sperare, nello scompiglio che dura tuttora in alcune parti: diciamo le moltitudini dei pellegrini, che sempre più numerosi e dalle diocesi d'Italia e dalle più lontane regioni dei paesi esteri, o già accorsero in quest'alma città o accorreranno, secondo l'annunzio, nel corso di questo Anno Santo, gli uni

dopo gli altri senza interruzione. Non dobbiamo poi omettere di parlare di figli a Noi più viciui, a titolo di Vescovo di Roma, i quali unendosi ai cittadini delle rispettive parrocchie, e dopo essere stati talvolta, mediante le sacre missioni predicate nella loro chiesa parrocchiale, più preparati ed eccitati a lucrare le Indulgenze del Giubileo, visitarono con solennità, in Domeniche successive, pregando e cantando, le Basiliche Sacre.

« Fra i pellegrini poi, che finora abbiamo ammesso e consolato con la paterna parola, anche di più, confortati con la Santa Comunione, Ci fu di compiacimento il riconoscere non solo personaggi principali e facoltosi, ma anche molti poverelli del popolo, la cui presenza tanto più Ci commosse quanto maggiormente il viaggio di Roma costò loro caro e fu da essi più lungamente desiderato. E tutti poi quanti vi concorsero, meritano lode perchè si mostrarono in Roma con tale gravità di contegno e fervore di pietà da essere veramente « *spettacolo al mondo, agli Angeli e agli uomini* » (*I Cor.*, IV, 9).

« E Noi confidiamo, e ne preghiamo vivamente il Signore, che quanti, separati da grandi lontananze di terra e di mare, pensano al viaggio di Roma, saranno sempre assecondati, nel loro salutare proposito di pellegrinaggio, dalla condizione delle cose civili.

« A questa si aggiunge un'altra ragione di conforto, che il divisamento da Noi preso, per accrescere i vantaggi dell'Anno Santo, come vi abbiamo esposto l'anno passato in questo eminente Consesso, di fare una pubblica esposizione delle cose appartenenti alle Sacre Missioni, è stato così felicemente attuato, che l'esito superò l'aspettazione di tutti, mentre a visitarla traggono in sempre maggior numero le persone, non senza speranza del frutto desiderato. E a questo proposito di nuovo attestiamo la Nostra gratitudine e benevolenza ai missionari religiosi ed agli altri tutti, che nell'eseguire una impresa tanto insigne o portarono il lume del loro consiglio o ebbero le prime parti o vi prestarono qualche concorso; e non minore gratitudine professiamo sia per quei governanti, che agevolarono ed assicurarono la spedizione degli oggetti o la fecero a loro spese, sia per le Società di navigazione e così anche per i comandanti di nave e infine per gli umili portatori, che lavorarono con diligenza e talora anche gratuitamente nel trasportare da luoghi lontani tanta moltitudine di oggetti. Certamente nell'accingerCi a tale impresa Noi vi abbiamo più di una volta dichiarato di essere a ciò mossi per molti motivi come ben voi sapete, Venerabili Fratelli. Ci proponemmo infatti come fine sicuro, sia di fare risplendere il merito proprio delle sacre missioni e dei missionari evangelici, che tanti benefici recarono al genere umano col disperdere le tenebre del paganesimo e condurre i popoli alla civiltà cristiana; sia anche di procurare da ogni parte più opportuni aiuti alla propagazione della fede, sia finalmente di eccitare a più alti ideali gli animi generosi dei giovani, che intendessero di arruolarsi alla sacra milizia destinata a portare la dottrina di Cristo agli infedeli. Ma sopratutto i visitatori che contempleranno le cose ivi raccolte e vi rifletteranno sopra, vedranno in essa quasi esposte sotto gli occhi l'unità e la universalità della Chiesa Cattolica, la quale non solo mai cessò di compiere il mandato affidatole dal suo Divino Fondatore di ammaestrare tutte le genti, ma ancora insegnò e continua ad insegnare alle genti tutte una sola medesima fede da conservarsi sotto la guida di un

solo Romano Pontefice. E invero è necessario che il *Nome di Gesù Cristo sia portato innanzi alle genti* (1) *affinchè nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo e in terra e nell'inferno* (2) *poichè bisogna che Egli regni* (3).

« Questo lieto complesso di circostanze Ci permette, per la somiglianza dell'argomento, di passar a ricordare un altro avvenimento non meno lieto. Come ben sapete, Venerabili Fratelli, ricorre in quest'anno il decimosesto centenario del Concilio Niceno, nel quale primo Concilio Ecumenico più di trecento Vescovi orientali rivendicarono la divinità del medesimo Signor Nostro Gesù Cristo dalle empie asserzioni degli eretici, liberando allo stesso tempo la Chiesa da ogni infiltrazione di superstizione pagana, sotto la presidenza di Osio, Vescovo di Cordovan e di Vito e Vincenzo, preti romani, i quali v'intervennero come Legati della Sede Apostolica, ossia in nome e per autorità di papa Silvestro, e sottoscrissero per i primi gli Atti e i decreti del Concilio. Seguendo pertanto un desiderio che da gran tempo maturavamo in cuore, vogliamo ed ordiniamo che un avvenimento di sì grande importanza e degno di venire celebrato da tutto il mondo cattolico, sia illustrato con degna commemorazione, sopratutto in questa alma Città.

« E bene a ragione, poichè i seguaci della vera fede, per tutto l'Oriente, trovarono la più ferma propugnatrice e vindice della loro dottrina in questa sola Apostolica Sede, la quale confermò con la forza della sacra sua autorità i sapientissimi decreti del Concilio di Nicea. Di tale prossima commemorazione scriveremo in particolare quanto prima al Cardinale preposto agli Affari della Chiesa Orientale, e in tanto Ci rallegriamo che queste feste centenarie vengano in qualche modo a coronare le feste celebrate sul finire dell'anno passato per il XVI Centenario della prima dedicazione della Basilica Lateranense; nel quale avvenimento, come da Noi fu detto, veniva rappresentato il pubblico trionfo di Cristo Salvatore sopra il paganesimo e la conversione della città di Roma al Cristianesimo.

« Da queste ragioni di comune consolazione che vi abbiamo arrecato, Venerabili Fratelli, si vede chiaramente quanto ridondi a gloria di Cristo Signore ogni gloria della sua Chiesa. Ora un nuovo aumento di gloria si aggiungerà a Cristo fondatore della Chiesa, ed alla Chiesa stessa, per gli onori degli altari, che presto, a Dio piacendo, saranno decretati a uomini e a donne di innocentissima vita. Così per la loro intercessione avverrà, senza dubbio, che il benignissimo Signore, *moltiplicati gli intercessori, conceda propizio i doni della unità e della pace*, in tanta copia, che i popoli tutti finalmente riposino in tranquillità e ritornino felicemente al grembo della Madre Chiesa quanti ne sono lontani ».

A questo punto, dietro invito del Santo Padre, l'E.mo Cardinale Antonio Vico, prefetto della S. Congregazione dei Riti, ha riassunto per prima la Causa del Beato Giovanni Battista Vianney.

Terminata la relazione, il Santo Padre invitava il Sacro Collegio ad

(1) *Atti* IX, 15.
(2) *Filipp.* II, 10.
(3) *I Corint.* XV, 25.

esprimere il suo parere in ordine alla celebrazione della solenne Canonizzazione del detto Beato e gli E.mi e R.mi Signori Cardinali, successivamente, secondo il rispettivo ordine e precedenza, annuivano con la formula « Placet ».

In egual modo, dopo la relazione della causa del Beato Pietro Canisio e dopo quelle del Beato Giovanni Eudes, e delle Beata Maria Maddalena Postel, Maddalena Sofia Barat e Teresa del Bambin Gesù, gli E.mi e R.mi Signori Cardinali esprimevano il loro favorevole sentimento alla solenne Canonizzazione dei detti Beati e Beate.

Dopo di che il Santo Padre si felicitava con il Sacro Collegio per il voto espresso e proseguiva a dire:

« Ora veniamo ad annoverare nel vostro Sacro Collegio due insigni Vescovi del Clero spagnuolo, i quali nel governo delle loro diocesi con l'opera loro si resero sommamente commendevoli ai Nostri predecessori ed a Noi stessi.

« Questi sono:

Eustachio Ilundain y Esteban, Arcivescovo di Siviglia.
Vincenzo Casanova y Marzol, Arcivescovo di Granata.

Che ve ne pare?

Per tanto con l'autorità di Dio onnipotente, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e Nostra nominiamo e pubblichiamo come Cardinali Preti della Santa Romana Chiesa

Eustachio Ilundain y Esteban.
Vincenzo Casanova y Marzol.

Con le dispense, deroghe e clausole opportune e necessarie. Nel nome del Padre ✠ del Figlio ✠ e dello Spirito Santo ✠ Così sia.

Nuovi Cardinali. — Il Card. Eustachio Ilundain y Esteban nacque a Pamplona il 20 settembre 1862. Dedicatosi al sacerdozio, divenne professore in quel Seminario; in seguito — e precisamente nel 1891 — fu nominato Canonico Magistrale a Ciudad-Real, e poi Arciprete nel Duomo di Segovia. Fu anche Rettore dei Seminarî, ove già aveva insegnato.

Ben presto si rese cognito per la sua alta dottrina e per i suoi eccezionali meriti; e quindi il 15 novembre 1904 veniva preconizzato Vescovo di Orense, ricevendo poi la Consacrazione episcopale il 13 marzo 1905 nella Cappella della Madonna della Strada a Pamplona per le mani di Monsignor Cadena Eleta, Vescovo di Vitoria. In tale cerimonia gli fu padrino il Sindaco di Pamplona.

Mons. Ilundain rimase a Orense poco più di sei anni, giacchè nel dicembre 1920, il giorno 16, veniva promosso alla Chiesa Metropolitana di Siviglia, della quale prese possesso il 5 luglio 1921, in occasione della festa di S. Leandro, Arcivescovo di Siviglia.

In questa diocesi il degno Pastore si è fatto altamente apprezzare, e ben meritata giunge ora per lui la promozione alla Sacra Porpora.

Il novello Cardinale Ilundain y Esteban è decorato della Gran Croce di Beneficenza, e parecchie volte è stato eletto Senatore del Regno.

Il Card. Vincenzo Casanova y Marzol è nato a Borgia, diocesi di Saragozza, il 16 aprile 1854. Ordinato sacerdote divenne parroco di San Michele di Alfaro e poi della Madonna del Buon Consiglio a Madrid, mostrando sempre il suo infaticabile zelo apostolico.

Il 19 dicembre 1907 venne eletto Vescovo di Almeria, e ricevette la Consacrazione episcopale nel Duomo di Madrid il 25 marzo 1908 per le mani dell'allora Mons. Antonio Vico (ora Cardinale) Nunzio Apostolico in Spagna. Il Capitolo dei Parroci della capitale spagnuola volle fungere da padrino del novello Vescovo.

In seguito, e precisamente il 7 marzo 1921, fu promosso alla Chiesa Metropolitana di Granata, della quale prese possesso il 1° dicembre dello stesso anno.

Le doti preclare di mente e di cuore di Mons. Casanova gli hanno accattivato le unanimi simpatie del suo popolo, che ora gode della meritata promozione del suo amato Pastore.

Nuovi Vescovi. — In seguito il Santo Padre ha proposto le seguenti chiese:

Chiesa Metropolitana di Avana, recentemente eretta in metropolitana, per Mons. Giuseppe Emanuele Damaso Ruiz y Rodriguez, promosso dalla chiesa Cattedrale di Pinar Del Rio.

Chiesa Metropolitana di Santiago di Cuba, per Mons. Valentino Zubizzarreta y Unamunsaga, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Cienfuegos.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tolemaide, per Mons. Paolo Giobbe, Prelato Domestico di Sua Santità, già Rettore del Pontificio Collegio Urbano « de Propaganda Fide », deputato Nunzio Apostolico in Colombia.

Chiesa Cattedrale di Langres, per Mons. Giovanni Battista Thomas, Vicario Generale della diocesi di Autun.

Chiesa titolare Vescovile di Priene, per Mons. Paolo Jantausch, Amministratore Apostolico di Tirnava.

Chiesa titolare Vescovile di Tagora, per Mons. Giuseppe Càrsky, deputato Amministratore Apostolico di Rosnavia.

Chiesa titolare Vescovile di Busiri, per Mons. Celestino da Desio (al secolo Annibale Cattaneo), dell'Ordine dei Minori Cappuccini, deputato Vicario Apostolico di Eritrea.

Ha quindi annunziate le provviste già fatte, cioè:

Chiesa titolare Arcivescovile di Attalia, per Mons. Pietro Gonzales y Estrada, promosso dalla Chiesa cattedrale di Avana.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ancira, per Mons. Gaetano Cicognani, Internunzio Apostolico in Bolivia.

Chiesa metropolitana di Genova, per Mons. Dalmazio Minoretti, promosso dalla Chiesa cattedrale di Crema.

Chiesa titolare Arcivescovile di Verissa, per Mons. Felice Ambrogio Guerra, traslato dalla Chiesa metropolitana di Santiago di Cuba.

Chiesa titolare Arcivescovile di Odessa, per Mons. Gabriele de Llobet, promosso dalla Chiesa cattedrale di Gap, deputato Coadiutore con futura successione dell'Arcivescovo di Avignone.

Chiesa titolare Arcivescovile di Areopoli, per Mons. Angelo Roncali, Prelato Domestico di Sua Santità.

Chiesa cattedrale di Ugento, per Mons. Antonio Lippolis, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Samaria.

Chiesa cattedrale di Matagalpa, recentemente eretta, per Mons. Isidoro Carrillo y Salazar, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Torone.

Chiesa cattedrale di Calgary, per Mons. Tommaso Kidd, Prelato Domestico di Sua Santità e Rettore del Seminario di Toronto.

Chiesa titolare Vescovile di Tenneso, per Mons. Alfonso Dechamps, Protonotario Apostolico e Vicario Generale di Montréal, deputato Ausiliare del Coadiutore di Montréal.

Chiesa titolare Vescovile di Irenopoli, per Mons. Alfredo Giulio Mélisson, traslato dala Chiesa cattedrale di Blois.

Chiesa cattedrale di Cotrone, per Mons. Carmelo Pujia, Arcivescovo di Santa Severina.

Chiesa titolare Vescovile di Neocesarea, per Mons. Antonio Videmari, traslato dalla Chiesa cattedrale di Ogliastra.

Chiesa titolare Vescovile di Tremitonte, per Mons. Luigi Gabriele Saverio Jantzen, della Società per le Missioni estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico di Chunking.

Chiesa titolare Vescovile di Clazomene, per Mons. Ernesto Hauger, della Società delle Missioni africane di Lione, deputato Vicario Apostolico della Costa d'Oro.

Chiesa titolare Vescovile di Messene, per Mons. Ettore Lodi, Canonico Prevosto della metropolitana di Bologna, deputato Ausiliare dell'E.mo Cardinale Nasalli-Rocca, Arcivescovo di Bologna.

Subito dopo la promulgazione delle Chiese, veniva fatta la postulazione dei Sacri Pallii per Genova, Avana e Santiago di Cuba.

Giovedì 2 aprile, ebbe poi luogo nell'Aula delle Beatificazioni il Concistoro pubblico per le solenni perorazioni delle Cause di Canonizzazione dei BB. Giov. B. Vianney parroco di Ars, Pietro Canisio S. I., Giovanni Eudes, M. Maddalena Postel, Maddalena Sofia Barat e Teresa del Bambin Gesù, che furon fatte rispettivamente dagli Avvocati Concistoriali Guidi, Biroccini, Mgr Salotti, Pacelli, Milani, Guasco, riassumendo brevemente la vita, i miracoli e il processo fatto per ciascuno, aggiungendo acconcie parole per dimostrare la provvidenziale opportunità della loro glorificazione suprema. Ai quali rispose a nome del S. Padre Mgr Nicola Sebastiani, segretario dei Brevi ai Principi, in questo modo:

« Nihil profecto per annum sacrum, cum, oblata cuilibet tanta caelestium copia donorum, emendare vulgo mores christianarumque virtutum refovere cultum studet Ecclesia, nihil, inquam, Beatissimo Patri antiquius contingere potest, quam ut, sollemni pontificalis magisterii sententia, summos honores, comprobatae hominum sanctitati tribui solitos, sex illis beatis caelitibus, quorum causam digne, pro facultate vestra, dixistis, auspicato decernat. Etenim, cum id natura mortalium ferat, ut multo facilius optimi cuiusque exempla eos a culpa avocent atque ad serviendum caste actuoseque Deo multo

trahant vehementius quam ipsa lata divinitus officii praecepta, dubitari nullo pacto licet, quin, Ioanne Baptista Vianney, Petro Canisio, Ioanne Eudes, Maria Magdalena Postel, Magdalena Sophia Barat et Teresia ab Infante Iesu in luce orbis terrarum collocatis et ad colendum imitandumque universo catholico nomini legitime propositis, in haec nova eademque tam inlustria perfectae virtutis exempla, quasi cumulatis Anni Sancti incitamentis, societas hominum, cum magno communis salutis adiumento, intueatur. Quorum beatorum caelitum si alii alia temporum rerumque condicione in terris usi sunt, si, veluti flores in horto dominico consiti, alii alio ornatu enituere, constat tamen, haud dissimili eos omnes contentione nobilissimam ac plane singularem virtutum, quas theologicas ac morales vocant, sibi laudem comparasse, et prodigia ac mirabilia satis multa, Deo dante, animis corporibusque sanandis effecisse. Quodsi copiosa iis debuit Ecclesia debetque incrementa, maxime quia plerique eorum vel per scripta christianae sapientiae plena vel per conditas a se religiosas familias operam suam quodammodo perpetuasse dicendi sunt, nemo non videt, consecrata ipsorum gloria auctaque populi fiducia, quanto copiosiora per tales deprecatores ac caelestos patronos beneficia christifideles posthac impetraturi sint. Non una igitur de causa avet Beatissimus Pater tres illos confessores totodemque illas virgines in sanctorum caelitum numerum referre.

« Verum in re gravissima, quae cum infallibili Romani Pontificis magisterio tam arcte coniungitur, se a iudicio ultimo ferendo usque adeo abstinebit, donec in Consistorio, ut aiunt, *semipublico* Purpuratos Patres itemque omnes, quotquot in Urbem haud multo post conventuri sunt, Patriarchas, Archiepiscopos atque Episcopos de more sententiam rogaverit: quo interim temporis intervallo ut Sibi a Spiritu Paraclito optata impetrent lumina, fideles hortatur universos. Haec habui quae, Sanctissimi Domini Nostri iussu ac nomine, ad orationes vestras responderem ».

Alla solenne adunanza pose fine la benedizione apostolica impartita dal S. Padre a tutti gli intervenuti.

Nomine Pontificie. — Registriamo: l'Emo Card. Andrea Frühwirth, *Penitenziere maggiore*; i Cardd. Sincero e Lucidi, *Membri della S. C. per la Chiesa d'Oriente*; Mgr Raffaele C. Rossi, arciv. di Tessalonica, *Consultore della S. C. per gli Affari Ecclesiastici Straordinari*; Mgr Vincenzo La Puma, *Segretario della S. C. dei Religiosi*; Mgr Enrico Caiazzo, *Sotto-segretario della medesima S. C. dei Religiosi*; Mgr Sosio D'Angelo e P. Giustiniano Serédi, *Consultori della S. C. del Concilio*; Mgr Francesco Morano, *Uditore di Rota*.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Antonio Gentili, *Gerente responsabile*.

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27